



Sentenza 38/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro MAIELLO

Presidente

Giuseppina MIGNEMI

Consigliere

Oriella MARTORANA

Consigliere

Antonio PALAZZO

Consigliere - relatore

Carola CORRADO

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello in materia di responsabilità, iscritti al n. **60164** del ruolo generale, promosso da:

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo, in persona del Procuratore regionale pro tempore;

- appellante -

contro

ATTILI Gianfranco, nato a Palermo il 5 marzo 1960 (c.f. TTLGFR60C05G273B) e residente a Chieti, in via Trieste del Grosso s.n.c.;

FALCONE Angela Assunta, nata a Chieti il 13 gennaio 1960 (c.f.

FLCNLS60A53C632N), e ivi residente in viale Amendola n. 11;

LA ROVERE Giuseppe, nato a Chieti il 28 febbraio 1952 (c.f. LRVGPP52B28C632M), e residente a Francavilla al Mare, in Salita San Franco n. 13, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonella Bosco (c.f. BSCNNL57E61C632X - p.e.c. avvantonellabosco@pec.ordineavvocatichieti.it) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Chieti, in via F. Viaggi n. 3, con richiesta di volere ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti al presente procedimento al suindicato indirizzo di posta elettronica certificato del predetto difensore;

RISPOLI Franco, nato a Chieti il 2 maggio 1960 (c.f. RSPFNC60E02C632G) e ivi residente in via Portico II Salita Piazzetta n. 5,

INTORBIDA Paolo, nato a Macerata il 15 gennaio 1962 (c.f. NTRPLA62A15E783E) e residente a Porto S. Giorgio (AP) in via Don Minzoni n. 7, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Lucchetti (c.f. LCCLSN68M28A271R - p.e.c. alessandro.lucchetti@pec.ordineavvocatiancona.it) con studio ad Ancona, con richiesta di volere ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti al presente procedimento al suindicato indirizzo di posta elettronica certificato del predetto difensore dove hanno inteso eleggere il proprio domicilio digitale ai sensi di legge.

- appellati -

per la riforma

della sentenza n. 210/2021 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Abruzzo, depositata il 4 agosto 2021.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 2 luglio 2025, tenutasi con l'assistenza del segretario d'udienza Dott.ssa Paola Rinaldi e data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del relatore Cons. Antonio Palazzo, il Vice Procuratore generale Emanuela Rotolo per la Procura generale presso questa Corte, l'Avv. Bosco per gli appellati Attili, Falcone e La Rovere, e l'Avv. Lucchetti per gli appellati Intorbida e Rispoli.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione del 10 marzo 2020, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Abruzzo ha citato in giudizio i sig.ri Gianfranco Attili, Giuseppe La Rovere, Angela Assunta Falcone, Silvana Marrocco, Franco Rispoli, Paolo Intorbida e Valerio Roberto Cavallucci, dirigenti p.t. del Settore Patrimonio del Comune di Chieti, affinché fossero condannati al pagamento, in favore dell'ente locale di appartenenza, della somma complessiva di € 185.476,08, tra essi variamente ripartita in funzione del periodo temporale di permanenza di ciascuno nell'incarico dirigenziale di cui si tratta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché, in favore dello Stato, delle spese di giudizio, per avere cagionato al Comune di Chieti per la propria inerzia, protratta nel tempo, un danno da *"depauperamento patrimoniale"*, quantificato nell'importo della condanna richiesta, costituito dalla stima del detrimento del valore patrimoniale subito da un bene immobile, ex cinema "Eden", acquistato dal Comune per un' ingente somma nel 2006, poi ristrutturato nel 2007

e infine lasciato successivamente all'incuria e in stato di abbandono.

2. Con sentenza n. 210/2021, pubblicata il 4 agosto 2021, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo ha respinto la domanda proposta dalla locale Procura regionale ritenendola in parte prescritta, e in parte infondata.

2.1. Quanto alla prescrizione, il Giudice di prime cure, muovendo dall'assunto che la vicenda sottoposta alla sua cognizione, per come prospettata da parte attrice, integrasse in linea di principio una ipotesi di illecito a carattere permanente, ha ritenuto che nel caso di specie il danno *"maturasse continuamente, giorno per giorno, o periodicamente, in più ampi periodi determinati, in dipendenza del permanere della condotta illecita e della corrispondente violazione del diritto (...)";* con la conseguenza che rinnovandosi il diritto al risarcimento *"(...) di momento in momento, in relazione ai singoli periodi in cui il danno si matura (...)";* il termine di prescrizione per le singole parti di danno decorre *"(...) da tali date (de die in diem)"* (a conforto si citano molteplici risalenti pronunce del giudice della legittimità).

Pertanto, in accoglimento della relativa eccezione, tempestivamente sollevata dalle parti convenute, ha dichiarato prescritta l'azione erariale promossa contro i convenuti sig.ri Attili, La Rovere, Rispoli, Intorbida e Falcone per il danno asseritamente da essi cagionato fino al 2 ottobre 2014, posto che quando è intervenuto il primo atto interruttivo della prescrizione nei loro confronti (costituito dalla notificazione dell'invito a dedurre al sig. La Rovere il 23 settembre 2019, ai sig.ri Attili, Rispoli e Falcone il 30 settembre 2019 e al sig. Intorbida il 2 ottobre 2019) essi

erano cessati dall'incarico di dirigenti del Settore Patrimonio del Comune di Chieti da oltre un quinquennio (la più risalente, il 12 gennaio 2010, riferita ad Attili; la meno risalente, il 16 giugno 2014, riferita a Falcone).

2.2. Quanto all'infondatezza, con la gravata sentenza, il Giudice di prime cure ha ritenuto:

- da un lato, che non potessero qualificarsi come gravi le condotte omissive contestate ai sigg. La Rovere per la parte di danno non prescritta (17 giugno - 19 ottobre 2015), Marrocco e Cavallucci, rimasto contumace, dirigenti del Settore in questione rispettivamente dal 20 ottobre 2015 al 14 febbraio 2016 e dal 13 gennaio 2010 al 1° aprile 2010, in quanto la limitatezza temporale degli incarichi *de quibus* è *"(...) verosimilmente insufficiente, per i singoli dirigenti avvicendatisi nell'incarico, a consentire una corretta individuazione e rappresentazione delle molteplici problematiche afferenti al patrimonio cittadino."* (pag. 18 della sentenza impugnata);

- dall'altro lato, che appariva perplessa l'effettiva sussistenza del supposto danno ingiusto e la sua imputabilità, oggettiva e soggettiva, ai convenuti relativamente all'arco temporale non coperto dalla prescrizione, avuto riguardo ai profili della corretta valorizzazione originaria e attuale del bene immobile controverso, della individuazione delle cause di ammaloramento dello stesso, dei rimedi che sono stati o avrebbero potuto essere adottati per farvi fronte e dei relativi costi, considerato che:

a) è fatto non contestato che una parte consistente del danno in

questione è stata determinata da cause preesistenti;

b) il Comune non è intervenuto su dette cause per mancanza di fondi e per avere rimodulato la progettualità sull'immobile in questione;

c) non risultano computati i costi degli interventi di manutenzione ordinaria e di recupero completo dell'immobile, che avrebbero invece ridimensionato fortemente il rapporto tra costi e benefici degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, omessi, in quanto essi *"(...) avrebbero potuto rivelarsi ancor più onerosi del deterioramento patologico subito dal bene, sostanzialmente lasciato inutilizzato (salvo l'impiego come magazzino) e destinato alla cessione."* (pag. 20 della sentenza impugnata);

d) risulta discutibile l'utilizzo di una funzione lineare per calcolare equitativamente il decremento del valore dell'immobile in questione, essendo invece plausibile, in assenza di accertamenti tecnici conducenti con certezza a conclusioni opposte, *"(...) che il deperimento, riferibile anche a fattori preesistenti, si fosse verificato irrimediabilmente già negli anni compresi tra il 2007 e il 2014 e che quindi la parte preponderante del danno sia ormai prescritta, assorbendo causalmente le omissioni successive, che non avrebbero apportato un apprezzabile peggioramento dello stato dell'immobile, già compromesso."* (pag. 21 della sentenza impugnata);

e) è dubbio che in base al regolamento di organizzazione del Comune di Chieti alla custodia materiale del bene, comprendente la rilevazione delle esigenze manutentive, della loro programmazione e dell'apprestamento delle risorse finanziarie per i relativi interventi,

fosse univocamente deputato il Settore Patrimonio di detto ente;

d) i convenuti hanno operato in “(...) un contesto di incertezza e di volubilità delle decisioni [“politiche”] inerenti [al]l’immobile, che è stato acquistato, solo parzialmente ristrutturato, sostanzialmente non utilizzato per lo scopo prefigurato, infine destinato alla dismissione e nel frattempo abbandonato a sé stesso nell’inesorabile degrado.” (pag. 22 della sentenza impugnata).

Pertanto, conclude il Giudice di prime cure, quantunque l’insieme di siffatti elementi “(...) renda comprensibili le ragioni dell’azione in giudizio della Procura (...)”, esso (insieme) “(...) non consente tuttavia di fondare, con sufficiente margine di probabilità, un giudizio di responsabilità per colpa “grave” dei dirigenti convenuti in giudizio, in relazione alla domanda specificamente svolta in citazione [risarcimento del danno da deperimento del bene]. Nel dubbio, la richiesta di condanna non può essere accolta.” (pag. 22 della sentenza impugnata).

3. La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo ha impugnato la predetta sentenza “(...) salvo che nella parte relativa all’esclusione della responsabilità per danno erariale nei confronti dei convenuti in primo grado Silvana Marrocco e Valerio Roberto Cavallucci (...)” con atto di citazione in appello, ritualmente notificato e depositato il 12 luglio 2022, con cui ha chiesto a questo Giudice di accogliere il gravame e per l’effetto:

“annullare l’impugnata sentenza con riferimento alla dichiarata prescrizione del diritto dell’Erario al risarcimento del danno dichiarata nei confronti dei convenuti Gianfranco Attili, Giuseppe La Rovere, Angela Assunta Falcone,

Franco Rispoli e Paolo Intorbida, quanto alla parte specificata in parte motiva, con rinvio al primo giudice per la pronuncia nel merito della controversia; condannare i convenuti Giuseppe La Rovere, Franco Rispoli e Paolo Intorbida al pagamento, a favore del comune di Chieti, rispettivamente delle somme di € 6.933,68 (...), € 36.401,82 (...) ed € 17.334,20 (...), ovvero della diversa, rispettiva somma, ritenuta di giustizia, con riguardo agli addebiti per condotte produttive di danno per le quali non è stato dichiarato prescritto il diritto al risarcimento, nonché al pagamento delle spese del grado di giudizio.”. (pagg.19 e 20 dell’atto di citazione in appello).

3.1. La Procura regionale appellante, dopo aver riepilogato i fatti, lo svolgimento del processo in primo grado e il contenuto della sentenza gravata, ha dedotto che la sentenza impugnata non possa essere condivisa per i seguenti plurimi motivi.

3.2. In primo luogo, la Procura regionale appellante ha censurato il capo di sentenza nel quale, per il periodo non dichiarato prescritto, è stato escluso il nesso di causalità tra la condotta omissiva del convenuto, odierno appellato, sig. La Rovere, e il danno erariale a egli contestato, in ragione della limitatezza temporale della durata suo incarico.

Ritiene la Procura regionale appellante che il Giudice di prime cure avrebbe errato nell’assimilare la posizione del predetto appellato a quella dei convenuti Marrocco e Cavallucci, atteso che il lasso di tempo in cui egli ha ricoperto l’incarico di dirigente del Settore patrimonio del Comune di Chieti era “(...) ampiamente sufficiente a imporre l’assunzione almeno di alcune di quelle iniziative di competenza del Dirigente di Settore utili ad evitare il perpetuarsi del danno, ovviamente pro quota.” (pag. 6

dell'atto di citazione in appello);

3.3. In secondo luogo, la Procura regionale appellante censura il capo di sentenza in cui è stata dichiarata la parziale prescrizione dell'azione erariale, in quanto tale statuizione si fonderebbe su una fallace interpretazione e qualificazione, da parte del Giudice di prime cure, del danno contestato e delle conseguenze in punto di decorrenza del termine di prescrizione che ne ritrae, di tal ch  la sentenza *in parte qua* sarebbe viziata *"(...) per illogicit  manifesta e per mancanza di considerazione delle peculiarit  connotanti la fattispecie sottoposta al suo giudizio."* (pag. 13 dell'atto di appello).

3.3.1. Ad avviso della Procura regionale appellante, quantunque *"(...) la vicenda oggetto del giudizio coincida con quella offerta da molta giurisprudenza civile (...)"* in materia di illecito permanente, l'interpretazione giurisprudenziale in questione non troverebbe integrale riscontro nel caso di specie.

3.3.1.1. Ci  in quanto, ad avviso della medesima procura appellante, da un lato, la stessa Suprema Corte di cassazione, seppur in diverso contesto, ha affermato che:

- ove l'illecito sia istantaneo (esaurendosi cio  in un tempo definito) ma abbia effetti permanenti, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui il danno si   manifestato (cio  divenuto oggettivamente percepibile e riconoscibile come tale);
- mentre nel caso in cui l'illecito sia permanente (protraendosi cio  nel tempo) la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente

(sez. lav., sent. n. 7272 del 30 marzo 2011).

3.3.1.2. Dall'altro lato, alla stregua della giurisprudenza contabile (si citano i precedenti di questa Sezione nn. 20/2020, 79/2021), nel caso di specie non si sarebbe realizzata la "conoscibilità", intesa come sua percepibilità oggettiva e riconoscibilità come ingiusto, del danno "(...) *da mancata conservazione di un bene immobile nello stato in cui era all'atto dell'avvenuto ripristino (...)*" per il cui risarcimento si è proceduto (pag. 11 dell'atto d'appello), atteso che, secondo la prospettazione dell'odierno appellante, la "conoscenza" (e "conoscibilità") del danno costituirebbe circostanza fattuale "(...) *referibile proprio a quei Dirigenti comunali ai quali è stata addebitata l'incuria omissiva che ha generato il progressivo degrado del bene (...)*", nel senso che "(...) la "percezione" da parte del Comune per poter porre termine alle condotte (omissive) produttive di danno, ovvero per far "valere" il corrispondente "diritto" al risarcimento del danno sofferto sarebbe dovuta avvenire attraverso la sensorialità dei convenuti, cioè proprio di coloro che della produzione del danno erano la causa." (pag. 13 dell'atto d'appello).

3.4. In terzo luogo, la Procura regionale appellante censura come erroneo il capo di sentenza nel quale il Giudice di prime cure ha affermato che:

è dubitabile che il Servizio Patrimonio fosse, effettivamente, quello univocamente deputato alla materiale custodia del bene immobile del cui detrimento di valore (per incuria e abbandono) si tratta, considerato che, in base al regolamento di organizzazione degli uffici comunali (si citano gli artt. 27, co.1 e 4, 34, co.1, lett. d), ai convenuti, odierni

appellati, sarebbe spettato di sollecitare gli organi di governo dell'ente a programmare gli interventi conservativi necessari e a curarne la realizzazione; attività, queste, che i medesimi avrebbero del tutto omesse.

3.4.1. Per altro verso, la Procura regionale appellante si duole dell'incoerenza dell'ulteriore motivo addotto dal Giudice di prime cure per escludere la gravità della colpa dei convenuti, odierni appellati, secondo cui traspaiono sullo sfondo della vicenda in esame problematiche "politiche" costitutive di un contesto di incertezza e volubilità delle decisioni in ordine al destino dell'immobile di cui si discorre.

3.4.1.1. Deduce al riguardo la Procura regionale appellante che tali circostanze dimostrerebbero, al contrario, che l'immobile in questione è stato abbandonato e che tale abbandono sia imputabile ai dirigenti odierni appellati, la cui negligente inerzia rispetto alle funzioni che essi avrebbero dovuto esercitare, avendone la competenza, non troverebbe giustificazione nelle asserite problematiche "politiche" cui fa riferimento il Giudice di prime cure.

3.4.1.2. D'altronde, prosegue l'appellante, conferma di quanto dianzi dedotto sarebbe il fatto che l'immobile è stato adibito a magazzino: ciò dimostrerebbe, infatti, come gli odierni appellati:

"(...) avessero piena consapevolezza dello stato di degrado crescente nel quale il bene versava e nessuna iniziativa hanno assunto per evitarlo o contenerlo nei limiti dell'ordinario invecchiamento. Né hanno segnalato alcun allarme agli Organi di direzione politica comunali, per orientarne le decisioni di

competenza". (pag. 15 dell'atto d'appello).

3.4.2. Sotto un ulteriore profilo, la Procura regionale appellante contesta l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui gli argomenti difensivi dei convenuti sono apparsi pertinenti e persuasivi nel porre in dubbio la sussistenza stessa dell'ingiustizia del danno per cui è causa e la sua riferibilità al periodo temporale per il quale non è maturata la prescrizione.

3.4.2.1. Sostiene, infatti, l'odierno appellante che tali argomenti – con i quali, in sintesi, sono state evidenziate cause preesistenti di ammaloramenti (infiltrazioni da umidità), carenza di adeguati fondi per provvedere alla bisogna, rimodulazione dell'originaria programmazione di impiego dell'immobile, da cui è conseguita la successiva decisione di dismissione dello stesso – sarebbero fondati su mere presunzioni sguarnite di adeguato supporto probatorio (l'insorgenza di danni da presunte cause preesistenti era ciò che gli appellati avrebbero dovuto evitare o contenere attivandosi prontamente; la carenza di risorse finanziarie per l'adozione, anche parziale, delle misure finalizzate al contenimento dei danni non sarebbe adeguatamente comprovata; la rimodulazione dell'originaria programmazione di impiego dell'immobile non esonerava gli appellati dall'apprestare iniziative conservative dell'immobile al fine di preservarne il valore per il suo successivo collocamento sul mercato).

3.4.2.2. Inoltre, prosegue la stessa procura appellante, l'argomento della non linearità del deperimento del bene, utilizzato dal Giudice di prime cure per sostenere l'esclusione di responsabilità a carico dei convenuti,

odierni appellati, ne dimostrerebbe, al contrario, la sussistenza e avrebbe rilievo solo ai fini della diversa riferibilità causale del danno tra essi.

3.5. Alla stregua dei motivi esposti, che ne denoterebbero l'erroneità e l'ingiustizia (in quanto poggiante "(...) su motivi non adeguatamente sorretti sul piano giuridico (quanto all'eccezione di prescrizione), nonché incoerenti e illogici (quanto alla parte dedicata alla reiezione nel merito della domanda attrice": pag. 18 dell'atto d'appello), la Procura regionale appellante ha dunque chiesto a questo Giudice che la sentenza appellata sia:

"annullata in parte qua, con dichiarazione d'insussistenza della prescrizione del diritto dell'erario al risarcimento del danno nei confronti dei convenuti Gianfranco Attili, Giuseppe La Rovere, Angela Assunta Falcone, Franco Rispoli e Paolo Intorbida, con riferimento ai periodi di preposizione alla dirigenza del Settore Patrimonio del comune di Chieti antecedenti al 17 settembre 2014, sul presupposto che la notifica dell'invito a depositare deduzioni, del 17 settembre 2019, sia stato il primo atto utile all'interruzione del termine della prescrizione medesima, con conseguente rinvio al primo Giudice per la pronunzia nel merito della controversia;

riformata in parte qua, con dichiarazione della responsabilità per danno erariale dei convenuti Giuseppe La Rovere, Franco Rispoli e Paolo Intorbida, quanto ai periodi di preposizione alla dirigenza del Settore Patrimonio del comune di Chieti non giudicati coperti da prescrizione, per aver causato pregiudizio patrimoniale all'Ente datore di lavoro mediante condotte omissive, antidoverose, affette da colpa grave; con conseguente condanna dei nominati al

risarcimento richiesto per quanto di rispettiva ragione;

quanto precede con relativa condanna al pagamento, a favore dello Stato, delle spese del grado di giudizio.” (pagg. 18 e 19 dell’atto d’appello).

4. Con comparsa depositata il 9 giugno 2025 si sono costituiti nel presente grado di giudizio per resistere all’appello avversario i sig.ri Attili Gianfranco, Falcone Angela Assunta e Lo Rovere Giuseppe, il cui difensore, Avv. Antonella Bosco, ha chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“IN VIA PRINCIPALE: rigettare l’appello e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi.

IN VIA SUBORDINATA, e per l’ipotesi di accoglimento totale o parziale dell’appello: accertare e dichiarare in via preliminare l’intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria per tutti i periodi superiori al quinquennio antecedente la notifica dell’atto di invito a depositare deduzioni e, nel merito, rigettare la domanda di condanna proposta dalla Procura Regionale siccome assolutamente infondata per insussistenza dei requisiti oggettivi e di responsabilità dei concludenti ai sensi dell’art. 1 L. 14.01.94 n. 20, così come modificato dall’art. 3 D.L. 08.08.96 n. 441 e, comunque, in estremo subordine, limitare la condanna sulla base delle esatte prospettazioni di calcolo fornite dagli esponenti e/o avvalendosi del potere riduttivo conferito dall’art. 52 R.D. 1214/1934.” (pag. 30 dell’atto di costituzione, enfasi nell’originale).

4.1. In merito all’appello avversario, la difesa dei sunnominati appellati controdeduce quanto segue.

4.2. In ordine alle censure mosse contro il capo della sentenza che ha dichiarato parzialmente prescritta l’azione erariale, la difesa in esame

sostiene che è proprio il richiamo effettuato dalla Procura regionale appellante alla sentenza n. 7272/2011 della sez. lavoro della Suprema Corte di cassazione a destituire di fondamento la relativa doglianza.

4.2.1. Invero, poiché in ipotesi di illecito permanente la decorrenza della prescrizione opera dal momento in cui si verifica la cessazione della condotta inadempiente, nel caso di specie tale momento verrebbe a coincidere con quello in cui i propri assistiti hanno concluso i rispettivi incarichi di dirigente del Settore Patrimonio del comune di Chieti; peraltro, la conclusione sarebbe la medesima anche qualora si volesse qualificare l'illecito in questione come istantaneo a effetti permanenti. Ciò in quanto a far data dalla cessazione dell'incarico essi avrebbero *"(...) perso ogni rapporto con il bene pubblico de quo e, quindi, anche ogni possibilità di incidere sulle modalità di sua tenuta e sugli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da effettuare sullo stesso."*; di tal ché *"(...) giammai potrebbero essere chiamati a rispondere oltre il quinquennio decorrente dalla cessazione della condotta omissiva loro ascritta che, con ogni evidenza, risale rispettivamente al 12.01.2010 per il dr. Attili, al 16.06.2014 per la dott.ssa Falcone ed al 31.07.2012 per l'ing. La Rovere, relativamente al primo periodo allo stesso riconducibile."* (pag. 9 della comparsa di costituzione, enfasi nell'originale).

4.2.2. Tale conclusione troverebbe d'altronde sostegno nella giurisprudenza di legittimità citata, da cui si ritrarrebbe che l'illecito permanente non può protrarsi oltre la cessazione della condotta dannosa di un soggetto (in particolare, è citata Corte di Cass., sez. III, sent. n. 3314/2020) e che la caratteristica di un illecito permanente è di

dare luogo a un diritto al risarcimento che sorge in modo continuo e in modo continuo si prescrive se non esercitato dal momento in cui si produce, poiché i danni si verificano momento per momento e il diritto al relativo risarcimento sorge e può essere esercitato in ogni istante (in particolare, è citata Corte Cass., sez. III, sent. n. 12701/2015).

4.2.3. Quanto poi alla questione della percepibilità del danno e la sua riferibilità agli odierni appellati, la difesa in esame, richiamata la giurisprudenza di legittimità e contabile pertinente, ha evidenziato:

- da un lato, che i propri assistiti non avrebbero in alcun modo occultato le rispettive condotte, che erano invece immediatamente percepibili usando l'ordinaria diligenza, di tal che *"(...) il criterio di decorrenza del termine di prescrizione propugnato dalla Procura appare inapplicabile al caso di specie e, ove condiviso, andrebbe ad espungere dall'ordinamento giuridico un basilare principio di civiltà e di certezza del diritto e farebbe ricadere esclusivamente sui presunti danneggianti le conseguenze negati dell'inerzia altrui."* (pag. 12 della memoria, enfasi nell'originale);

- dall'altro lato, che l'art. 27 del regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici non conterrebbe alcun elemento che corrobora le conclusioni rappresentate dall'appellante e, pertanto, non sarebbe dato comprendere *"(...) per quale ragione all'interno dell'Amministrazione nessun dipendente o amministratore potesse percepire direttamente – e senza l'intermediazione dei presunti responsabili odierni convenuti – lo stato nel quale versava l'immobile de quo esclusivamente in conseguenza di scelte politiche improvvise e poco prudenti effettuate senza avere la possibilità di destinare i necessari fondi alla ristrutturazione*

dell'immobile "ex Cinema Eden"." (pag. 13 della memoria).

4.3. In ordine, invece, alle censure mosse dall'appellante alle ragioni di rigetto nel merito della domanda per la parte non prescritta, la difesa degli odierni appellati ne rileva la loro manifesta infondatezza, considerato che la Procura regionale appellante:

- non avrebbe indicato né chiarito quali iniziative in concreto e con quali mezzi e risorse finanziarie i propri assistiti avrebbero dovuto e potuto assicurare l'ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile in discorso, la sua adeguata conservazione e l'eliminazione e/o riduzione delle infiltrazioni di umidità che lo avevano danneggiato;

- avrebbe omesso di confrontarsi con la documentazione prodotta in atti (il riferimento è ai docc. da 14 a 19 del fascicolo di parte di primo grado) da cui emergerebbe, tra l'altro, che il PEG 2009 attribuiva al Settore V Lavori Pubblici le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici ad uso pubblico, nonché la formulazione di programmi per l'attivazione di richieste di finanziamento per tali scopi e che la Giunta del Comune di Chieti, con proprie deliberazioni assunte nel tempo (a far data dalla deliberazione n. 115 del 2010), aveva definito le competenze di ciascun Settore "(...) escludendo inequivocabilmente che il Servizio Patrimonio potesse avere qualsiasi ruolo nella gestione e manutenzione ordinaria e/o straordinaria di edifici di proprietà comunale." (pag. 14 della memoria, enfasi nell'originale);

- non avrebbe fornito alcuna prova del fatto che i propri assistiti avessero o potessero procurarsi mezzi e risorse finanziarie per completarne i lavori di ristrutturazione e di adeguamento

dell'immobile di cui si tratta;

- avrebbe obliterato la circostanza che in seguito al sisma del 6 aprile 2009 la sede del Palazzo municipale del Comune di Chieti è stata dichiarata inagibile, con conseguente necessità di reperire altro immobile idoneo allo scopo e le risorse finanziarie occorrenti “(...) *con evidente carattere di priorità assoluta rispetto agli altri interventi da realizzare su immobili di proprietà comunale.*” (pag. 16 della memoria, enfasi nell'originale);

- non avrebbe mosso alcuna censura a tutti gli argomenti, corredati di documentazione a conforto, che sono stati esposti in primo grado e da cui emergerebbe, in maniera nitida, che i propri assistiti non avevano alcuna competenza in relazione alla progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell'immobile in parola, il quale non poteva ritenersi ultimato, era privo del necessario certificato di agibilità ed era necessitante di una serie di interventi (eliminati dall'originario progetto in occasione della perizia di variante a invarianza di spesa, e per i quali occorreva sostenere una spesa ulteriore non inferiore a € 295.500,00) indispensabili per la sua eventuale messa a reddito e per prevenire i contestati danni “da incuria”.

4.4. Sulla quantificazione del danno della Procura appellante, la difesa ribadisce anche in questa sede che le modalità di computo impiegate sarebbero errate, in quanto la relazione di stima dell'Agenzia delle Entrate, su cui tali modalità poggiano, sarebbe “(...) *connotata da grande confusione e sia priva degli elementi minimi necessari per comprendere pienamente i criteri*

ed il percorso utilizzati per la individuazione del valore.” (pag. 18 memoria).

4.4.1. In particolare, la difesa in esame sostiene che per la quantificazione del danno la Procura regionale attrice avrebbe preso a riferimento dati disomogenei e non confrontabili per determinare la stima del valore iniziale e del valore finale del bene immobile in questione, poiché per la prima sono utilizzati quelli adottati dal Comune, mentre per la seconda sono utilizzati quelli adottati dall’Agenzia delle Entrate, con conseguente incomparabilità tra le due stime; tant’è che esse differiscono enormemente tra loro (€ 240 mila contro € 720 mila).

4.4.1.1. Nello specifico sarebbero diversi: la classificazione dell’immobile (D3 per il Comune; C1 per l’Agenzia delle Entrate); la superficie utile lorda (900 mq per il Comune; 441,025 mq per l’Agenzia delle Entrate); i criteri di determinazione delle superfici utili; i parametri di valore utilizzati (800 €/mq per il Comune; 570,85 €/mq per l’Agenzia delle Entrate).

4.4.1.2. Inoltre, soggiunge la difesa, applicando i criteri e i rapporti adottati dall’Agenzia delle Entrate per la valutazione del valore iniziale del bene, che richiedeva importanti interventi strutturali, risulterebbe un valore di acquisto dell’immobile in questione di 290 mila €, di talché, sommando a tale cifra la spesa per lavori e progettazione (400 mila €) e sottraendo il valore finale del bene (252 mila €), la perdita complessiva del valore dell’immobile al 2018 sarebbe pari a 438 mila €. Se poi si considera il decremento del valore dell’immobile per riduzione dei valori del mercato immobiliare tra il 2007 e il 2018 (di circa il 41 per

cento sull'importo di 690 mila €, pari a € 281.658,00) e per usura (stimata in € 146.667,00), il danno patrimoniale per cui è causa ammonterebbe a € 9.675,00.

4.4.2. A ogni modo, prosegue la difesa:

- il valore attuale stimato dall'Agenzia delle Entrate, pari a € 252.000,00 sarebbe incongruo e avulso da ogni ragionevole criterio di stima, mentre apparirebbe più aderente all'effettivo valore di mercato del bene una stima di € 378.595,50;

- i benefici derivanti dall'utilizzo dell'immobile come magazzino per le scene del teatro comunale dal dicembre 2003 al settembre 2019 sarebbero circa € 249.000,00 e non € 132.000,00, come invece stimato dall'Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che facendo applicazione dei criteri di stima del Comune il risultato utile sarebbe stato di € 53.143,00, mentre facendo applicazione dei criteri di stima dell'Agenzia delle Entrate il risultato utile sarebbe stato pari a € 177.641,00;

- il valore di deperimento del bene avrebbe dovuto essere pari a € 175.359,99, superiore a quello stimato dall'Agenzia delle Entrate e fatto proprio dalla Procura regionale attrice (€ 160.746,66).

Alla stregua di quanto sopra alcun pregiudizio o danno avrebbe subito il Comune di Chieti nel caso di specie.

4.5. Quanto all'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa ascritta ai propri assistiti, la difesa in esame, con il conforto della giurisprudenza contabile che menziona, ribadisce che la loro condotta non sarebbe rimproverabile né a titolo di dolo né di colpa grave "(...)"

visto che certamente non hanno tenuto un comportamento costituente devianza macroscopica dal canone di prudenza e di corretta valutazione degli elementi ambientali esistenti nei quali si sono trovati ad operare.”, anche in considerazione del fatto che essi “(...) non avevano alcun potere, competenza e concreta possibilità di incidere e/o modificare lo stato dell’immobile.” (pagg. 26 e 27 della memoria).

In ogni caso, quand’anche per mera ipotesi si ritenesse che i propri assistiti hanno tenuto nel caso di specie una condotta superficiale o approssimativa, essa non configurerebbe giammai colpa grave.

4.6. Infine, la difesa in esame chiede che nella denegata ipotesi in cui l’appello avversario sia accolto venga esercitato il potere riduttivo di cui all’art. 52 del R.d. n. 1214/1934 e che si tenga conto dell’apporto casuale alla verifica del danno per cui è causa anche di altri soggetti non evocati in giudizio (dirigenti comunali dei Settori che avrebbero potuto assumere le iniziative necessarie a impedire l’evento dannoso; il vertice “politico” del Comune che ha modificato nel tempo l’originaria programmazione d’impiego dell’immobile in questione; i segretari comunali che si sono avvicendati nel corso degli anni).

5. Con memoria depositata il 12 giugno 2025 si sono altresì costituiti nel presente grado di giudizio per resistere all’appello avversario i sig.ri Rispoli Franco e Intorbida Paolo, il cui difensore, Avv. Alessandro Lucchetti, ha chiesto che questo Giudice:

“in via preliminare di rito, voglia dichiarare inammissibile l’appello per quanto eccepito sub §§I;

nel merito: rigettare l’appello perché infondato, sia in fatto che in diritto, per

quanto dedotto sub §§II e §§III.

Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.” (pag. 25 della memoria di costituzione, enfasi nell’originale).

5.1. La difesa in esame ha, anzitutto, eccepito l’inammissibilità dell’appello della Procura regionale abruzzese per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 190, co. 2, lett. a) e b), c.g.c. e per violazione del divieto di *nova* in appello, codificato dall’art. 193, co. 1, c.g.c.

5.1.1. A suo avviso, infatti, dalla lettura dell’atto di appello non sarebbe possibile “(...) *comprendere in maniera adeguata le ragioni di fatto e di diritto avversative delle argomentazioni dei singoli capi di sentenza impugnati (...) in relazione alle argomentazioni spese dalla stessa Procura in primo grado.*

Inoltre, la Procura regionale appellante per argomentare del merito in generale avrebbe sviluppato per la prima volta in questa sede contestazioni non formulate in primo grado, con conseguente compromissione del diritto dei propri assistiti a difendersi e contraddire sulle stesse, nella specie l’asserita violazione di alcune disposizione del regolamento di organizzazione degli uffici dell’ente locale interessato - che, peraltro, non sarebbe stato neppure da essa prodotto in giudizio - e, in particolare, i suoi artt. 27, co. 1 e 4, e 34, co. 1 (la difesa degli appellati in parola menziona a conforto dell’eccezione giurisprudenza di questa Sezione - sent. nn. 343/2021 e 369/2018 - e della Seconda Sezione - sent. n. 28/2023).

5.1.2. Peraltro, prosegue la difesa in esame, la Procura regionale appellante, nel fare queste nuove contestazioni, vietate ai sensi dell’art. 193 c.g.c., non avrebbe neppure indicato le circostanze da cui

deriverebbe la violazione di siffatte disposizioni normative, né la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, disattendendo dunque quanto imposto dalla lett. b) del citato art. 192 c.g.c.

5.2. Sul primo motivo dell'appello avversario, la difesa in discorso evidenzia come la giurisprudenza invocata dalla Procura regionale appellante a sostegno delle proprie argomentazioni sarebbe, da un lato, con riferimento a quella civile, inconferente o comunque attinente a fattispecie molto particolari, non assimilabili a quella per cui è causa; dall'altro, con riferimento a quella contabile, confermativa della correttezza della decisione del Giudice di prime cure in punto di accertamento dell'intervenuta prescrizione per ciò che riguarda il periodo precedente al quinquennio antecedente la data di notificazione dell'invito a dedurre ai convenuti in primo grado, odierni appellati. Difatti, prosegue la difesa, la conoscibilità obiettiva del contestato danno, secondo un criterio di ordinaria diligenza, era venuta a determinarsi in epoca risalente, tenuto conto che lo stato in cui versava l'immobile in questione era visibile a tutti, compreso l'organo accertatore (Guardia di Finanza).

5.2.1. Sotto altro concorrente profilo, la difesa in esame pone in evidenza come se è vero in generale che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso di illecito permanente la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta fino alla cessazione della condotta che lo ha prodotto, nel caso di specie l'applicazione di tale interpretazione andrebbe coniugata con la peculiarità del fatto che i

presunti autori della condotta omissiva, causativa del danno per cui è giudizio, si sono succeduti nell'incarico dirigenziale del Settore Patrimonio, di tal che dal momento della cessazione dall'incarico ad essi non potrebbero più essere imputati gli effetti dannosi, compresi quelli ulteriormente prodottisi nel periodo di permanenza nell'incarico svolto.

Ciò in quanto il successore nell'incarico è nella condizione di porre termine allo stato di continua protrazione del danno asseritamente posto in essere dal predecessore, ormai privo del potere di agire (si menziona in proposito la sent. n. 139/2023 della Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte).

5.2.2. Inoltre, continua la difesa, nessuno dei propri assistiti, odierni appellati, nella vicenda in esame avrebbe potuto comunque intervenire in maniera risolutiva, atteso che non solo non rientrava nell'ambito della competenza del Settore da essi diretto la manutenzione dell'immobile in questione, ma quest'ultimo era inserito in un più ampio progetto (la "Cittadella Culturale"), di rilievo politico, per cui essi non avrebbero comunque avuto né autonomia decisionale a livello finanziario e né autonomia finanziaria per la sua realizzazione (peraltro avvenuta solo a seguito dei fondi del PNNR).

5.2.3. Di qui, conclude sul punto la difesa in discorso, l'infondatezza del primo motivo di appello, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione nella vicenda che occupa dei principi espressi dalla giurisprudenza contabile: *"(...) in tema di conoscibilità del danno (...) e di ordinaria diligenza da parte di chi rappresenta l'asserito danneggiato (...)."*

(pag. 11 della memoria).

5.3. Sul secondo motivo di appello, la difesa in parola ne rileva l'infondatezza per plurimi motivi.

5.3.1. In primo luogo osserva che la contestazione mossa dalla Procura regionale abruzzese nei confronti dei propri assistiti *"(...) deriva da un equivoco di fondo sull'originaria finalizzazione dell'acquisto medesimo (...)"*, che non era il ripristino dell'antico cinema Eden, bensì la realizzazione della "Cittadella Culturale e Multimediale" del Comune di Chieti, il cui programma di sviluppo prevedeva interventi suddivisi in due fasi (acquisizione e ripristino strutturale dell'immobile; ripristino funzionale dell'immobile e messa a regime della "Cittadella Culturale"), richiedenti ciascuno autonomi finanziamenti.

5.3.1.1. Ciò si evincerebbe dall' *"Accordo di programma quadro in materia di beni ed attività culturali per il territorio della Regione Abruzzo – Secondo atto integrativo – allegato 1 – Relazione tecnica della destinazione"*, prodotto in atti (doc. 2 del fascicolo di parte), il cui art. 17 prevede espressamente che il piano economico relativo all'acquisto e ristrutturazione dell'ambiente identificato come cinema Eden era riferito esclusivamente a un primo stralcio di intervento, prevedendone il completamento in un prossimo futuro, una volta che si fossero resi disponibili i finanziamenti necessari.

5.3.2. In secondo luogo, contrariamente a quanto asserito dalla Procura regionale appellante, la documentazione versata in atti (docc. da 6 a 21 del fascicolo di parte) dimostrerebbe che i dirigenti che nel corso del tempo si sono succeduti negli uffici interessati all'interno del Comune

di Chieti si sono attivati per tentare di reperire le risorse utili a riqualificare l'edificio di cui si tratta. Posto, dunque, che non corrisponderebbe a verità che i dirigenti che dal 2006 si sono succeduti alla guida del Servizio Patrimonio e al Settore Lavori Pubblici del Comune siano rimasti inerti rispetto alla questione del recupero e completamento del complesso dell'ex Cinema Eden, resterebbe "(...) veramente imperscrutabile capire come si possa loro imputare una qualunque condotta omissiva." (pag. 22 della memoria).

5.3.2.1. La Procura regionale appellante avrebbe, infatti, dovuto allegare e dimostrare, come era suo onere, convenuto per convenuto, non già una condotta astrattamente esigibile, ma la condotta illecita in concreto da ciascuno tenuta e a ciascuno imputata.

Invece, detta procura appellante si limita a contestare, tardivamente e inammissibilmente, che essi non abbiano tenuto *"la condotta attesa virtuale"* astrattamente esigibile da ogni singolo dirigente comunale ai sensi degli artt. 27, co. 1 e 4, e 34 del Regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici (nella specie, la sollecitazione programmatica degli interventi e realizzazione degli stessi); disposizioni che, peraltro, affermerebbero il contrario di ciò che la Procura regionale appellante sostiene.

Ciò avrebbe riflessi anche sul piano della prova dell'elemento soggettivo della contestata responsabilità amministrativa, del tutto assente nella specie non avendo la Procura regionale appellante assolto l'onere probatorio su di essa incombente.

5.3.3. Anche il profilo del danno sarebbe nella specie assente, prosegue

	la difesa in esame, ove si consideri che:	
	- il Comune di Chieti ha realizzato il progetto della Cittadella della	
	Cultura (doc. n. 28 del fascicolo di parte) scongiurando	
	definitivamente il rischio di danno erariale paventato dalla Procura	
	regionale appellante;	
	- la stima del danno paventato dalla Procura regionale appellante è	
	errata, considerato che fatte le dovute correzioni alle cifre da essa	
	utilizzate, sostituendo il valore corretto di mercato e la utilità	
	comunque pervenuta dal bene e tenuto conto dell'andamento	
	negativo del mercato, si ricava un valore positivo (inteso come	
	valorizzazione del bene e guadagno) per il Comune di Chieti pari a €	
	352.523,92.	
	6. Alla pubblica udienza del 2 luglio 2025, terminata la discussione e	
	udite le conclusioni dei rappresentanti delle parti, come da verbale	
	d'udienza, il giudizio è stato trattenuto in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	L'appello è infondato e va respinto.	
	1. Va anzitutto scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello	
	della Procura regionale appellante sollevata dalla difesa degli appellati	
	Intorbida e Rispoli per asserita violazione degli artt. 190, co. 2, e 193	
	c.g.c.	
	2. Tale eccezione va disattesa.	
	2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini	
	dell'ammissibilità dell'appello il requisito della specificazione delle	
		27

ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame di cui all'art. 190 c.g.c. si intende soddisfatto tante quante sono le volte in cui i motivi di censura esposti nell'atto introduttivo del relativo giudizio siano in grado di rendere intellegibili le ragioni per le quali, nella prospettiva dell'appellante, la sentenza impugnata nella sua interezza o in alcuni suoi capi, parti o punti, sia meritevole di riforma.

2.1.1. Ciò posto, dalla lettura dell'atto di appello in esame è possibile comprendere quali siano i capi della sentenza impugnata oggetto di censura e le critiche che sono rivolte contro gli stessi, con ciò soddisfacendo i requisiti prescritti dalla disposizione codicistica asseritamente violata.

2.1.2. Peraltro, la stessa difesa che ha sollevato l'eccezione di cui si tratta ha puntualmente preso posizione sui motivi dell'appello avversario, confutando con dovizia di argomentazioni la loro fondatezza, di tal che non risulta verificata nella specie alcuna compromissione del diritto di difesa degli appellati.

2.2. Analogamente è a dirsi per quanto concerne l'asserita violazione dell'art. 193 c.g.c..

2.2.1. Per costante giurisprudenza di legittimità, si è in presenza di una domanda nuova quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio.

“(…) è domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'articolo 345 c.p.c., quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un petitum diverso e più ampio, oppure una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d'indagine (...)”: così, Corte cass. civ., sez. I, sent. n. 18299 del 19 settembre 2016; in termini, più di recente, Id., sez. III, ord. n. 15880 del 13 giugno 2025).

2.2.2. Alla stregua delle suesposte coordinate ermeneutiche risulta dunque che non configura domanda nuova l’aver l’odierno appellante richiamato nel proprio atto di appello specifiche disposizioni della fonte regolamentare che disciplina l’organizzazione degli uffici del Comune presunto danneggiato l’odierno per circostanziare le presunte condotte omissive - che costituiscono oggetto della contestazione a essi rivolta - in cui gli appellati sarebbero incorsi.

3. Nel merito, l’appello è infondato.

3.1. Quanto alla critica rivolta contro il capo di sentenza nel quale è stata dichiarata la parziale prescrizione dell’azione erariale, ritenuto dalla Procura regionale appellante viziato per illogicità manifesta e per omessa considerazione delle peculiarità connotanti la vicenda dedotta in giudizio, ritiene il Collegio che essa non colga nel segno.

3.1.1. Da tempo risalente, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in ordine alla distinzione fra atto illecito istantaneo e atto illecito permanente e le relative conseguenze in ordine alla decorrenza

della prescrizione, che “(...) nel fatto illecito istantaneo la condotta dell’agente si esaurisce prima o nel momento stesso della produzione del danno, mentre in quello permanente essa perdura oltre tale momento e continua a cagionare danno per tutto il corso della sua durata, onde si ha un rapporto di consequenzialità immediata e diretta fra la durata della condotta e quella della produzione del danno, fino alla cessazione della condotta stessa.

Pertanto, nella prima ipotesi la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno (ed è indifferente che questo si protragga nel tempo o si aggravi e sia seguito da un ulteriore danno autonomo);

nella seconda, invece, protraendosi la verifica dell’evento in ogni momento della durata del danno, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta fino alla cessazione della predetta condotta dannosa.” (così, Corte Cass., sez. III civ., sent. n. 875/1990).

E ancora, più di recente: “in tema di prescrizione del risarcimento del danno derivante da illecito permanente (che qui rileva) costituisce ius receptum che, protraendosi la verifica dell’evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica (Cass. civ. Sez. Unite, 14 novembre 2011, n. 23763)” (così, Corte Cass., sez. III civ., sent. n. 12534/2016).

3.1.2. Con specifico riferimento al profilo dell’imputabilità del danno

derivante da illecito permanente, la medesima giurisprudenza ha altresì precisato, ai fini della relativa responsabilità, che la permanenza dello stesso:

“(...) va relazionata non tanto al danno, la cui persistenza può avere anche diverse cause, ma al comportamento contra ius dell'agente (Cass. 2.5.2006, n. 10116) ed al rapporto eziologico tra questo, qualificato dal dolo o dalla colpa ed il danno stesso; mentre nel fatto illecito istantaneo tale comportamento è mero elemento genetico dell'evento dannoso e si esaurisce con il verificarsi di esso, pur se l'esistenza di questo si protragga poi autonomamente (fatto illecito istantaneo ad effetti permanenti), nel fatto illecito permanente il comportamento contra ius oltre a produrre l'evento dannoso, lo alimenta continuamente per tutto il tempo in cui questo perdura, avendosi così coesistenza dell'uno e dell'altro (Cass.20.12.2000, n. 16009).

Nel caso di successione in una situazione di illecito extracontrattuale, in seguito al venir meno di un soggetto ed al subentrare di un altro, bisogna distinguere il fatto, che si definisce in un preciso ambito temporale, dalle conseguenze fattuali e giuridiche che si protraggono nel tempo:

la successione di un soggetto ad un altro in un rapporto, comportando il termine di una condotta e l'inizio di un'altra, determina la cessazione della permanenza e l'inizio del decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento, nonché, ove il successore ponga in essere, autonoma, analoga condotta illecita, l'insorgenza di un nuovo illecito permanente (Cass. 22.7.1999, n. 493, ...).

L'illecito permanente cessa nel momento in cui ha termine la condotta volontaria del soggetto che sia in grado di far cessare lo stato continuativo

dannoso o pericoloso da lui posto in essere. (...).

La cessazione della permanenza della condotta (...), comporta che la prescrizione quinquennale del diritto risarcitorio da fatto illecito debba farsi decorrere da quella data.” (Corte Cass., SS.UU. civ., sent. n. 27183 del 28 dicembre 2007).

3.1.3. A tali principi di diritto, recepiti anche nella giurisprudenza contabile (*ex multis*, Corte conti, sez. II giur.cent.rapp., sent. n. 216/2019, *Id.*, sez. I giur.cent.rapp., sent. n. 276/2022) e ribaditi anche nella giurisprudenza di legittimità più recente, come evidenziato dalla difesa degli appellati, si è attenuto il Giudice di prime cure, di talché merita conferma la statuizione, oggetto di gravame, che ha accertato la parziale prescrizione della pretesa erariale azionata dalla Procura regionale appellante.

3.1.4. Peraltro, facendo applicazione nel caso in esame dei principi di diritto sopra descritti - secondo cui la successione tra soggetti nel rapporto comporta la cessazione della condotta volontaria del predecessore e l'insorgenza in capo al successore del potere di porre fine alla condizione di continua protrazione del danno posto in essere dal primo - la successione degli appellati nella direzione del Settore Patrimonio del Comune di Chieti ha interrotto il nesso eziologico intercorrente tra l'imputabilità degli effetti permanenti dell'atto generatore di danno e la permanenza dell'illecito stesso; ovvero, in altri termini, ha dato luogo, di volta in volta, alla cessazione della permanenza dell'illecito (che, come stabilito dalle SS.UU. della Cassazione nella pronuncia citata, va relazionata al comportamento

contra ius dell'agente) e all'inizio del decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento, impedendo, in definitiva, che la protrazione del danno potesse, nel contempo, determinarne la riconduzione alla sfera dei soggetti cessati dall'incarico (i quali, con la cessazione dall'incarico, perdono il potere di far cessare lo stato continuativo dannoso o pericoloso a cui in ipotesi avevano dato causa) (in termini, Corte conti, sez. II giur.cent.rapp., sent. n. 216/2019).

3.1.5. Quanto alla questione agitata dalla Procura regionale appellante per cui nel caso di specie non si sarebbe realizzata la “*conoscibilità*” del danno - inteso nella sua percepibilità oggettiva e riconoscibilità come ingiusto - da mancata conservazione di un bene immobile nello stato in cui era all'atto dell'avvenuto ripristino, osserva il Collegio che esclusa (ma neppure astrattamente ipotizzabile) la ricorrenza nella vicenda che occupa di una ipotesi di occultamento doloso, il danno in questione, così come prospettato dalla Procura regionale appellante, era percepibile e riconoscibile come ingiusto sia dagli amministratori che dall'organo di vertice dell'apparato burocratico dell'Amministrazione comunale presunta danneggiata, non essendo revocabile in dubbio che essi fossero ben a conoscenza (o avrebbero potuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza) non solo della “*stasi*” amministrativa per quanto riguarda i lavori di completamento e messa in pristino dell'immobile di cui si tratta, mancando le risorse finanziarie occorrenti, ma anche del progressivo deterioramento a cui tale immobile è stato poi soggetto.

3.1.5.1. Emerge, infatti, dalla documentazione depositata in giudizio (si vedano, in particolare, i doc. nn. 3, 6 e 7 del fascicolo di parte Attili,

Falcone, La Rovere; nn. 3,4 e 5 del fascicolo di parte Rispoli e Intorbida)

che:

- il primo lotto di lavori, l'unico allora eseguito, ha riguardato interventi di consolidamento strutturale e di bonifica dell'immobile;
- mentre il secondo lotto di lavori, c.d. di completamento, consistenti nella pavimentazione, rifacimento pareti, installazione infissi e realizzazione e completamento del sistema termico, idrico sanitario e impiantistico dell'immobile, sarebbe stato realizzato in un momento successivo, una volta reperite le risorse finanziarie necessarie.

E tale circostanza era ben nota al Sindaco di Chieti, come si evince dalla comunicazione del 17 dicembre 2008, a sua firma e dell'assessore ai lavori pubblici p.t., indirizzata all'allora dirigente p.t. del Settore V Lavori Pubblici, con cui lo si esortava a non sottoscrivere per ragioni di bilancio i programmati mutui con Cassa Depositi e Prestiti elencati nella comunicazione stessa, tra cui compare quello necessario per eseguire i lavori di completamento dell'ex cinema Eden (si veda, in proposito, il doc. 9 del fascicolo di parte Rispoli e Intorbida).

3.1.5.2. Gli amministratori dell'ente locale presunto danneggiato avevano dunque contezza del fatto che per completare la ristrutturazione dell'ex cinema Eden occorreva effettuare degli importanti lavori di completamento (rifacimento pavimentazione, rivestimento pareti, rifacimento ringhiere, installazione infissi interni ed esterni, opere esterne e impianti) per i quali era necessario reperire ulteriori finanziamenti e che in assenza di tali lavori il bene immobile

in parola era completamente inutilizzabile (se non parzialmente come magazzino a servizio del vicino teatro, come già avveniva fin dal 2003); così come essi erano senz'altro a conoscenza degli ammaloramenti dell'immobile *de quo* di cui dà atto la Guardia di Finanza nella propria relazione del 3 dicembre 2018 (con annessa documentazione fotografica: allegati n. 21), agli atti del fascicolo di primo grado della Procura regionale appellante, essendo più che prevedibile che la mancata realizzazione dei sopra descritti lavori avrebbe esposto l'immobile agli ammaloramenti poi riscontrati.

3.1.5.3. In definitiva, la tesi propugnata dalla Procura regionale appellante, secondo cui:

“(...) la “percezione” da parte del Comune per poter porre termine alle condotte (omissive) produttive di danno, ovvero per far “valere” il corrispondente “diritto” al risarcimento del danno sofferto sarebbe dovuta avvenire attraverso la sensorialità dei convenuti, cioè proprio di coloro che della produzione del danno erano la causa.”, non può essere seguita.

3.2. Non colgono nel segno neppure le ulteriori critiche che la Procura regionale appellante rivolge nei confronti di altri capi della sentenza impugnata.

3.2.1. Quanto all'elemento della condotta, ritiene il Collegio che nel caso che occupa parte attrice, odierna appellante, non ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente di indicare analiticamente e in maniera circostanziata, per ciascuno dei soggetti convenuti in giudizio, gli atti gestionali e organizzativi che essi avrebbero potuto e dovuto adottare o promuovere ma che invece hanno con grave negligenza

omesso.

3.2.1.1. Rileva, in proposito, il Collegio, che non assolve l'onere probatorio di cui si tratta:

- limitarsi ad affermare genericamente che gli odierni appellati avrebbero dovuto adoperarsi per evitare il degrado crescente dell'immobile o per contenerlo nei limiti dell'ordinario invecchiamento, ovvero ancora segnalare il tutto agli amministratori dell'ente locale di appartenenza affinché assumessero le iniziative di propria competenza. Siffatta affermazione, corretta su un piano generale, necessita, infatti, di essere declinata mediante l'individuazione concreta degli atti gestionali che il presunto responsabile avrebbe omesso di adottare quantunque doverosi, ricorrendo l'attualità dell'obbligo di provvedere o i presupposti di necessità o di urgenza, e esigibili dal medesimo secondo l'ordinaria diligenza;

- supportare l'affermazione di cui sopra con l'elencazione delle competenze e dei correlati poteri amministrativi di cui gli odierni appellati erano titolari in ragione dell'incarico ricoperto all'interno dell'amministrazione comunale e del regolamento di organizzazione degli uffici di quest'ultima.

3.2. Quanto all'elemento soggettivo, osserva il Collegio che, in disparte la questione che la mancanza di specificità delle contestazioni riguardo alle condotte doverose che gli odierni appellati avrebbero asseritamente omesso (di porre in essere) precluderebbe, di per sé, la possibilità di una loro valutazione in chiave psicologica, la

documentazione versata in atti dalle difese degli odierni appellati restituisce un quadro probatorio per il quale alcun rimprovero a titolo di colpa grave può essere ad essi rivolto.

3.2.1. Difatti, come adeguatamente messo in luce dalle rispettive difese degli appellati (docc. da 14 a 19 del fascicolo di parte di primo grado e docc. 8 e 9 di quello di appello degli appellati Attili, Falcone, La Rovere; docc. da 6 a 21 del fascicolo di parte degli appellati Rispoli e Intorbida), gli odierni appellati si sono attivati per reperire le risorse finanziarie necessarie per effettuare i previsti lavori di completamento dell'*ex* cinema Eden, e la circostanza di non esserci riusciti non è certo a essi imputabile.

Inoltre, la difficoltà di reperire i mezzi finanziari occorrenti al completamento del risanamento dell'immobile in discorso, protrattasi per diversi anni, è presumibilmente alla base del diverso apprezzamento che – a distanza di tempo dall'acquisto dell'immobile e dalla progettazione della “Cittadella della Cultura” – l'amministrazione del Comune di Chieti ha avuto del bene immobile in questione.

Tale circostanza trova conferma nella documentazione versata in atti (docc. 11 e 12 fascicolo di parte degli appellati Attili, Falcone e La Rovere), da cui si evince che tale immobile era stato inserito nel piano di dismissione del patrimonio immobiliare approvato con le deliberazioni di Consiglio comunale n. 735 del 27 ottobre 2014 e 384 del 28 maggio 2018.

Riprova ne è il fatto che una volta che il Comune di Chieti ha ottenuto

i finanziamenti occorrenti, l'immobile in questione è stato ristrutturato.

4. In definitiva, per i motivi dianzi esposti l'appello va rigettato, con assorbimento di ogni altra questione.

5. Infine, il Collegio dà atto che nelle more della pubblicazione della presente decisione è sopravvenuta la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante *“Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”*, entrata in vigore il 22 gennaio 2026, il cui art. 1, co. 1, lett. a), trova applicazione anche ai giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge.

5.1. Osserva in proposito il Collegio che nel presente giudizio detto *ius superveniens* non assume rilievo, atteso che tanto il Giudice di prime cure quanto questo Collegio sono pervenuti all'accertamento dell'insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave nella condotta degli odierni appellati alla stregua degli elementi di fatto dedotti e allegati dalle parti e dei consolidati principi espressi in materia dalla giurisprudenza contabile e maturati sotto l'egida del quadro normativo previgente.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore degli appellati e a carico dell'amministrazione di appartenenza (Comune di Chieti) ai sensi dell'art. 31, co. 2, c.g.c., nella misura indicata in dispositivo in osservanza del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e ss. mm. (art. 4 e tabella 13).

7. Nulla per le spese di giudizio di cui all'art. 31, co. 5, c.g.c.

	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando, nei sensi di cui in motivazione,	
	RESPINGE	
	l'appello n. 60164 della Procura regionale per la regione Abruzzo.	
	E per l'effetto conferma la sentenza n. 210/2021, depositata il 4.8.2021,	
	della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Abruzzo.	
	Liquida le spese legali a carico del comune di Chieti in complessivi:	
	• € 6.124,80, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., per onorari e diritti del presente grado di appello a favore della difesa degli appellati sigg. Attili, Falcone e La Rovere, sopra generalizzati;	
	• € 4.976,40, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., per onorari e diritti del presente grado di appello spettanti alla difesa degli appellati sigg. Rispoli e Intorbida, sopra generalizzati.	
	Nulla per le spese di giudizio.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025 e del 2 febbraio 2026.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Antonio Palazzo	Tammaro Maiello
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositata in Segreteria il 27/02/2026	
	IL DIRIGENTE	
	f.to digitalmente	
		39

